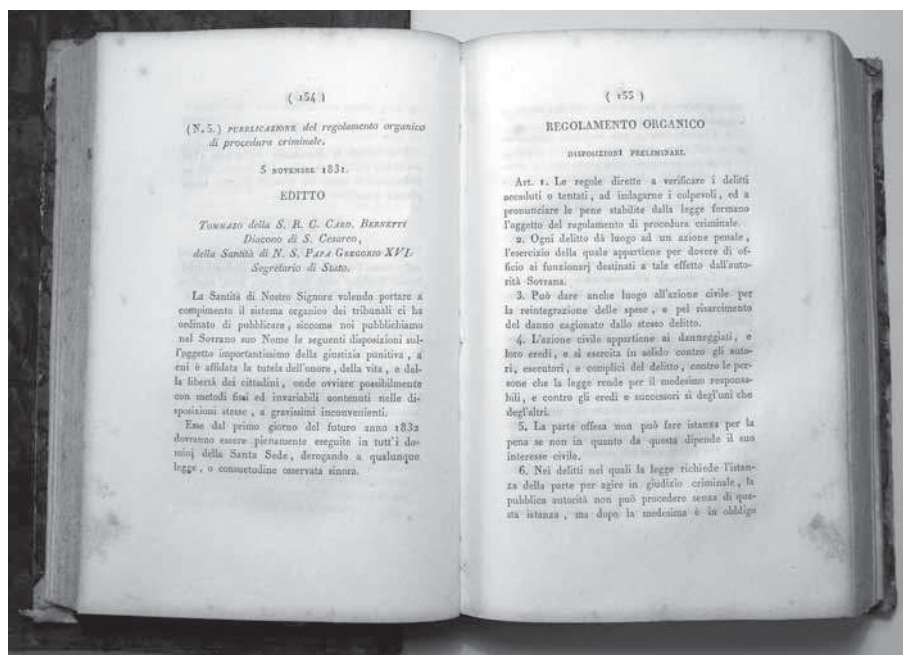


APPENDICE VIII
Regolamento organico di procedura criminale
del 5 novembre 1831 (libro I)



(156)

d'intraprendere la inquisizione, quando l'istante ne somministrò indizj o prove sufficienti.

7. L'azione civile si può esercitare cumulativamente coll'azione penale avanti i giudici criminali.

8. Si può esercitare anche separatamente avanti i giudici civili, salvo il disposto dagli articoli 592 e seguenti.

9. In qualunque modo sia assunta l'inquisizione, può la parte offesa e danneggiata prendere parte nella medesima con dichiararsi aderente al fisco prima della pubblicazione del processo, assumendo in questa qualità il carattere di accusatore.

10. La rinuncia all'azione civile non può impedire né sospendere l'esercizio dell'azione penale, e gli toglie bensì l'esercizio di ogni ulteriore azione civile.

11. L'azione penale non si sospende col consenso della parte offesa, e non si estingue che colla morte del colpevole, collespiatione della pena, colla prescrizione stabilita dalla legge, e colla grazia accordata dal Sovrano.

12. L'azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinuncia della parte a cui compete, e colla prescrizione stabilita all'azione penale.

13. Nei giudizj criminali vi sono due gradi ordinari di giurisdizione pei delitti minori, e poi delitti capitali; per tutti gli altri delitti vi è un solo grado.

14. Sono delitti minori quelli, che si puniscono

(157)

non con pene pecuniarie, o con pene afflittive non eccedenti un anno d'opera: gl'altri sono maggiori.

Quando la pena pronunciata comprende l'intero anno d'opera, l'appellazione è in sospensivo.

15. Contro le sentenze inappellabili sia per indole della causa, sia perchè proferite in secondo grado, compete il rimedio della revisione.

16. Il rimedio della revisione consiste nella facoltà d'implorare dai tribunali superiori l'annullamento della sentenza sia per violato forme sostanziali, sia per falsa applicazione di legge penale, sia per eccesso di potere.

17. La revisione interposta nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, produce effetto sospensivo.

18. Avrà luogo il ricorso ai tribunali di revisione anche in pendenza del giudizio:

1.° nelle questioni di competenza fra giudici e tribunali criminali, ovvero fra giudici o tribunali criminali, e giudici o tribunali civili;

2.° nelle istanze di remissione da un giudice o tribunale all'altro, sia civile, sia criminale, ovvero di sospensione della causa criminale sino all'esito del giudizio civile, e viceversa.

19. Se le questioni o domande enunciate nell'articolo precedente riguardano giudici, o tribunali ecclesiastici, le medesime saranno conosciute e decise dal Cardinale Prefetto della Segnatura col vo-

(158)

to dei Prelati decano, e sotto-decano del supremo tribunale.

20. Le cause criminali saranno giudicate nelle provincie da quei medesimi giudici, e tribunali che decidono le cause civili.

21. I giudici di tutti i tribunali di Roma, e dello Stato, allorchè dovranno conoscere, e giudicare le cause dei delitti, e delle contravvenzioni siederanno sempre in numero pari, non minore di quattro.

Ai tribunali di un solo turno sarà aggiunto a quest'effetto un giudice supplente, il più anziano secondo l'ordine delle nomine.

22. Nei giudizi criminali sui delitti maggiori, la discussione della causa, e l'esame, e ripetizione dei testimonj si faranno in presenza del reo innanzi il tribunale collegialmente radunato per la decisione, ma senza intervento di persone estranee.

Volendo il reo astenersi dall'intervenire, debbe dichiararlo personalmente avanti il capo del tribunale, ed in tal caso le risposte date nei costituti saranno di norma ai giudici; e si prosegue nel rimanente la discussione.

23. Nei delitti per contravvenzioni e frodi a danno dell'erario ha luogo sempre l'appello avanti i giudici secondo l'articolo 47 e 48, e nei modi che saranno indicati all'art. 502.

24. A riserva dei tribunali della sacra Inquisizione, della sacra Congregazione dei Vescovi e Re-

(159)

golari, de' sacri palazzi Apostolici, e del foro militare, tutte le altre giurisdizioni, o magistrature delle quali non si fa menzione nel presente regolamento sono cessate.

25. Nulla è innovato in ordine ai tribunali ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma.

Questi tribunali proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sulle persone soggette al foro ecclesiastico, e pei soli delitti di propria competenza, tolta ogni cumulativa per qualunque altro delitto a forma delle prescrizioni contenute nel moto proprio della sa. me. di Leone XII in data 21 dicembre 1827 art. 105.

LIBRO I.

Dei giudici e tribunali criminali, e loro competenza o giurisdizione.

TITOLO I.

Dei giudici e tribunali criminali nelle provincie.

26. La giustizia criminale sarà amministrata nelle provincie

Dai governatori ed assessori, e nei capo-luoghi di legazione dai giudicanti criminali, che sono destinati a farne le veci;

Dai tribunali residenti nei capo-luoghi;

Dai tribunali di appello.

(160)

27. I governatori, e gli assessori residenti nei capo-luoghi di Delegazione, ed i giudicanti criminali che sono destinati a farne le veci nei capo-luoghi di Legazione, ciascuno entro i limiti della propria giurisdizione, conosceranno e decideranno in primo grado tutte le cause concernenti i delitti minori.

28. I tribunali residenti nei capo-luoghi conosceranno e decideranno tutte le altre cause concernenti i delitti maggiori: pronuncieranno in primo grado le sentenze che condannano a pene capitali, e le altre inappellabilmente.

29. Conosceranno inoltre, e giudicheranno in secondo grado di giurisdizione tutte le cause giudicate dai governatori, assessori, o giudicanti dei delitti contemplati nell'art. 15.

30. Finalmente conosceranno e giudicheranno come tribunale di revisione, le controversie sulla competenza fra due o più governatori della stessa provincia, compreso l'assessore, o giudicante del capo-luogo.

31. I tribunali di appello conosceranno, e decideranno in secondo grado di giurisdizione le cause giudicate dai tribunali de' capo-luoghi con sentenze che condannano alla pena capitale.

32. Conosceranno pure e giudicheranno, come tribunale di revisione:

1. Le questioni di competenza fra due o più

(161)

governatori, assessori o giudicanti dipendenti da diversi tribunali di provincia.

2. Le questioni di competenza fra due o più tribunali di provincia dipendenti dallo stesso tribunale di appello.

3. Le questioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali: le domande di remissione dal criminale al civile, e viceversa: quelle di sospensione del giudizio civile o criminale, fino all'esito dell'uno o dell'altro, qualora i giudici o tribunali civili, o criminali siano soggetti alla giurisdizione del medesimo tribunale di appello.

4. Le istanze del condannato per l'annullamento delle sentenze proferite dai tribunali di provincia, a termini dell'art. 16.

TITOLO II.

Dei giudici, e tribunali criminali in Roma, e sua Comarca.

33. I governatori della Comarca di Roma eserciteranno nelle cause criminali la stessa giurisdizione, che è attribuita nell'art. 27 ai governatori ed assessori delle altre provincie.

34. Il tribunale del Governo di Roma conoscerà e giudicherà in secondo grado le cause giudicate dai suddetti governatori.

Vol. V.

(162)

Conoscerà inoltre e giudicherà, come tribunale di revisione le controversie e le istanze che a forza dell'art. 30 debbono conoscersi e giudicarsi dai tribunali residenti nel capo-luogo delle provincie,

35. Nelle cause concernenti i delitti di qualunque specie siano maggiori, siano minori, che si commetteranno nella città di Roma procederà lo stesso tribunale del Governo cumulativamente col tribunale dell'A. C., o con quello del Senatore ossia di Campidoglio.

I Capi o Presidenti di questi tribunali delegheranno uno dei loro luogotenenti per conoscere e giudicare le cause minori.

36. Nelle cause che si decidono dai luogotenenti delegati, le rispettive congregazioni a cui presiede il delegante, saranno tribunali di appello e di revisione, ed avranno in tali rappresentanze le facoltà attribuite ai tribunali di provincia, ed a quello del Governo per le cause giudicate dai governatori della Comarca negli articoli 29 e 34.

37. Il tribunale del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici esercita la sua giurisdizione nei delitti commessi dai familiari descritti nel ruolo di palazzo, o direttamente inservienti al medesimo e stipendiati, come pure nei delitti commessi da qualsivoglia persona tanto laica, quanto ecclesiastica secolare, o regolare entro i palazzi Apostolici di Roma, e fuori di Roma. Esercita ancora la giurisdizione sui laici in Castel Gandolfo, e suo territorio.

(163)

Il governatore di Castel Gandolfo nelle cause minori ha le stesse facoltà dei governatori delle provincie, come all'art. 27.

Per delitti minori monsignor Maggiordomo delega le funzioni al suo uditore criminale.

38. La congregazione del tribunale del Governo sarà composta:

Di monsignor Governatore di Roma, che n'è il Capo ed il Presidente;

Dei due Prelati Assessori;

Di uno fra i tre luogotenenti che non abbia avuto parte nella formazione del processo.

Monsignor Governatore potrà delegare le sue funzioni ad uno dei Prelati Assessori, o ad uno dei luogotenenti, anche per gli interrogatori soltanto.

Le voci de' suddetti saranno supplite da un altro luogotenente.

Nelle cause minori che debbono giudicarsi dalla congregazione in grado di appello, sarà chiamato a votare altro dei luogotenenti in vece di quello che le avrà decise in primo grado.

39. La congregazione criminale dell'A. C. sarà composta:

Di monsignor Uditore della Camera Apostolica, che n'è il Capo e Presidente;

Dei due Prelati Assessori criminali;

Del luogotenente criminale.

Monsignor Uditore della Camera potrà delegare le sue funzioni di Presidente ad uno dei Prelati As-

(164)

essori criminali, o al suo luogotenente, anche per soli interrogatori.

Le voci dell'Assessore, o luogotenente come giudice, saranno supplite da uno dei togati consiglieri della congregazione civile.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dal luogotenente criminale, supplirà le voci del medesimo un altro consigliere.

In mancanza o per legittimo impedimento di qualunque de' giudici, sarà chiamato a votare il terzo consigliere, e finalmente uno dei togati assessori civili.

40. La congregazione criminale del Senatore ossia di Campidoglio sarà composta:

Del Senatore di Roma che n'è il Capo e Presidente;

Dei due togati collaterali;

Del luogotenente criminale.

Il Senatore di Roma potrà delegare le sue funzioni ad uno dei collaterali, o al suo luogotenente, anche per soli interrogatori.

In questo caso l'uno, o l'altro sarà supplito dall'uditore del Senatore.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dal luogotenente, ed in tutt'i casi di legittimo impedimento di qualcuno dei giudici, si chiameranno a supplirne le voci uno, o più avvocati della Romana curia.

(165)

41. La congregazione del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici si compone:

Di monsignor Maggiordomo che n'è il Presidente;

Del suo uditore civile;

Dell'uditore criminale;

Di un avvocato della Romana curia a sua scelta.

Può delegare le sue funzioni di Presidente all'uditore criminale, anche per soli interrogatori.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dall'uditore criminale, ed in ogni caso di legittimo impedimento si chiamerà uno, o più avvocati della curia Romana.

42. Il tribunale della sacra Consulta, per quello riguarda il ramo criminale, composto:

Del Cardinale Prefetto, dei Prelati Ponenti, e di un Prelato Segretario si divide in due turni, che vengono presieduti l'uno dal Ponente più anziano in ragione di nomina col titolo di Decano, e l'altro dal Segretario.

43. Ciascuno dei suddetti turni dovrà conoscere e giudicare come tribunale di appello tutte le cause giudicate dai tribunali di Roma, compreso quello del Prefetto dei sacri palazzi Apostolici, e dai tribunali delle provincie o Delegazioni di Perugia, di Bieti, di Viterbo, di Ostia, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento con sentenze, che condannano alla pena capitale.

Nella discussione di tali cause è in facoltà del

(166)

Prelato Presidente di valersi anche per le cause delle provincie, di uno dei luogotenenti dei tribunali di Roma, non però appartenente al tribunale che ha giudicato, per eseguire le interrogazioni agli imputati nei rispettivi casi.

Nei casi preveduti dagli articoli 459, 460 è autorizzato il Prelato Presidente, di subdelegare, quando si tratti di appello dai tribunali delle provincie, un giudice, che non abbia avuto parte nel processo, e nel giudizio di prima istanza per fargli ripetere in iscritto l'esame del testimonio, o testimonj, che dovrebbero comparire, ad effetto, che il tribunale possa averne ragione all'epoca della proposizione della causa.

44. Dovrà inoltre conoscere e giudicare come tribunale di revisione:

Le quistioni di competenza, di remissione, o di sospensione relative ai giudici e tribunali di Roma, e delle provincie o Delegazioni enunciate nell'articolo precedente, salvo il disposto dell'art. 19 in ordine ai giudici, o tribunali ecclesiastici.

45. Finalmente dovrà conoscere e giudicare come tribunale supremo:

1.° Tutte le cause relative ai delitti contemplati dal titolo X del libro VII art. 555 e seguenti.

2.° Le quistioni di competenza fra due, o più tribunali criminali residenti nelle provincie di tutto lo Stato, che non dipendono da un medesimo tribunale di appello.

(167)

3.° Le quistioni di competenza fra tribunali di appello, compresa pure la stessa sacra Consulta.

4.° Le quistioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali, le domande di remissione, o di sospensione, contemplate nell'art. 32 num. 3.°, quando i giudici o tribunali sono soggetti a diversi tribunali di appello.

5.° Le istanze del condannato per l'annullamento delle sentenze proferite in secondo grado dai tribunali di appello, e dall'altro dei due turni della sacra Consulta, che riguardano le condanne a pena capitale.

TITOLO III.

Dei giudici e tribunali nelle cause di contravvenzioni o frodi.

46. Nei delitti per contravvenzioni o frodi a danno dell'erario, se la pena non oltrepassa la somma di scudi dugento, compreso il valore delle cose cadute in commissum e la multa, ovvero un'anno di carcere, saranno giudici competenti nelle provincie i governatori, assessori, e giudicanti nei capoluoghi di legazione.

In Roma queste cause saranno giudicate cumulativamente dai luogotenenti del Cardinale Camerlengo, e del Tesoriere generale.

47. Se la pena pecuniaria od affittiva è maggiore, le cause saranno conosciute e decise dalla

(168)

congregazione criminale del Cardinale Camerlengo, cumulativamente con quella del Tesoriere generale.

48. Dalle sentenze dei governatori ed assessori, o dei giudicanti nei capo-luoghi di Legazione, e da quelle dei luogotenenti del Cardinale Camerlengo, e del Tesoriere generale competerà l'appello sospensivo all'una, o all'altra congregazione.

L'una, o l'altra congregazione procedendo in grado di appello, conoscerà e giudicherà le questioni di competenza fra i suddetti giudici, e le dimande di remissione, o di sospensione, a norma dell'art. 32 dal num. 1.° al 3.°

49. Dalle sentenze proferite sui delitti maggiori competerà l'appello egualmente sospensivo dall'una all'altra congregazione.

50. Non sarà luogo al rimedio della revisione per l'annullamento delle sentenze in materie di contravvenzioni o frodi.

I motivi di annullamento potranno dedursi unitamente a quelli di gravame per l'effetto di ottenere la revoca, o la riforma delle sentenze nel giudizio di appello.

Le sentenze pronunciate dalle congregazioni saranno irrettrabili.

51. La congregazione del tribunale del Camerlengo è composta:

Del Cardinale Camerlengo che n'è Presidente;
Di un Prelato Chierico di Camera nominato dal Sovrano.

(169)

Del Prelato Uditore del Camerlengo.

Del luogotenente criminale.

Il Cardinale Camerlengo può delegare le sue funzioni al Prelato Chierico di Camera, o al suo luogotenente, ed allora supplisce altro Prelato Chierico di Camera nominato a quest'effetto in prerenzione dal Sovrano.

Nelle cause minori giudicate in primo grado di giurisdizione dal luogotenente, ed in ogni caso di legittimo impedimento supplisce l'altro Prelato Chierico di Camera.

52. La congregazione del tribunale del Tesoriere generale è composta:

Del Tesoriere generale che n'è il Presidente;

Di un Prelato Chierico di Camera;

Di monsignor Commissario generale della Camera;

Del luogotenente criminale.

E in facoltà del Tesoriere generale di farsi rappresentare dal Chierico di Camera nominato dal Sovrano, o dal luogotenente criminale, in tutto come all'articolo precedente.

TITOLO IV.

Del ministero dei tribunali.

53. Presso ogni tribunale vi saranno due, o più giudici processanti, un cancelliere criminale, ed

(170)

uno o più sostituti incaricati di formare i processi e l'istruzione delle cause.

54. Ogni governatore ed ogni assessore avrà pure un cancelliere criminale, come uno ve ne sarà poi giudicanti nei capo-luoghi di Legazione. Il governatore, ed il cancelliere si occuperanno nella compilazione delle procedure per tutti i delitti, allorchè il giudizio ne appartenga ai tribunali superiori.

Queste procedure verranno rimesse ai procuratori fiscali: potranno essi richiedere che sieno ampliate occorrendo, e compite col mezzo dei giudici processanti.

55. In tutti i capo-luoghi di provincia risiederà un difensore di rei per ufficio, ed un procuratore fiscale.

Non è vietato al reo di valersi dell'opera di altro difensore, purchè sia nel catalogo degli avvocati, ovvero dei procuratori esercenti nella provincia, o presso un tribunale superiore.

56. Le attribuzioni del procuratore generale del fisco residente in Roma sono conservate. Egli proseguirà a corrispondere direttamente coi procuratori fiscali delle provincie pel sollecito, e regolare andamento dei giudizi criminali.

Sono pure conservate le attribuzioni dell'avvocato del fisco, e dell'avvocato dei poveri.

57. Il difensore dei rei, il procuratore fiscale, i giudici processanti, i cancellieri, i sostituti saranno nominati da Sua Santità per mezzo della Segreteria di Stato.

(171)

TITOLO V.

Della competenza e giurisdizione

58. I giudici, e rispettivamente i tribunali criminali esercitano la giurisdizione nell'estensione territoriale assegnata loro nel riparto de' Governi.

59. Nei giudizi criminali non ha luogo il disposto dalla *leg. unica cod. quando Imperator*, che permetteva ai pupilli, alle vedove, ed alle persone miserabili di declinare dal foro ordinario.

60. La competenza dei tribunali si determina dal luogo del seguito delitto.

61. Incominciandosi un delitto in un luogo, e consumandosi in un altro, è preferito il tribunale di quello fra i due luoghi, ovè seguita la cattura del reo.

Se la cattura si eseguisce da un tribunale di altra giurisdizione, si rimette l'inquisito al tribunale del luogo, ove fu consumato il delitto.

62. Se una medesima persona è imputata di più delitti commessi in separate giurisdizioni, compete in preferenza la cognizione di tutti i delitti al tribunale nel cui circondario è stato commesso il delitto, che per ragione di titolo si riconosce più grave.

63. La stessa disposizione ha luogo quando siano stati commessi più delitti connessi tra loro o

(172)

per precedente concerto tra gl'imputati sia nella stessa, o diversa Legazione o Delegazione, sia da una o più persone; o quando un delitto è stato oggetto, mezzo, o cagione da commetterne un altro.

64. Se l'arresto dell'imputato siegue fuori del luogo del commesso delitto, viene rimesso al tribunale che ha il diritto di procedere.

65. Nella concorrenza di più inquisiti in uno stesso delitto, ha luogo la prevenzione a favore di quel tribunale ch'è il primo ad arrestare uno degli inquisiti sebbene non sia il reo, ma solamente complice per un atto preventivo, e diretto, o concomitante il delitto.

66. Ove nasca difficoltà per determinare quale sia il delitto più grave, e principale, il procuratore fiscale del tribunale ne fa rapporto al procuratore fiscale generale che propone il caso alla Segreteria di Stato.

67. In caso specialmente di furto, e di arresto del reo colla roba furtiva, se nel complesso delle circostanze sembrasse più expediente di non rimettere il reo se ne avanza rapporto alla Segreteria di Stato nel modo disposto col precedente articolo, non ritardata intanto l'assunzione degli atti processuali, e dei costituti.

68. Nel caso di cumulativa fra i tribunali, la prevenzione determina a chi appartiene l'esercizio della giurisdizione.

La prevenzione resta indotta o dalla cattura

(173)

dell'inquisito, o dalla sua condanna in contumacia colla promulgazione della sentenza.

69. Il giudizio sulle persone privilegiate di foro è di competenza del tribunale criminale, che loro è assegnato, e nel modo che gli è assegnato.

70. I ministri addetti al servizio dei tribunali, che hanno giurisdizione criminale sono a quello soggetti in caso di delitti in materia di ufficio.

71. Nel caso di delitti che comprendono privilegiati, e non privilegiati, la prevenzione induce la competenza, ed il tribunale preventivamente procede tanto contro i privilegiati, quanto contro i non privilegiati, ad eccezione dei chierici, ed ecclesiastici.

72. Se l'inquisizione comprende chierici ed ecclesiastici, e laici, il tribunale ecclesiastico, o esercente giurisdizione ecclesiastica trae a se l'intera inquisizione in qualunque stato ella sia, ed il tribunale laico cede coll'inquisito gli atti per istruzione del tribunale precedente.

73. Nelle cause di misto foro, che comprendono insieme chierici, e laici, il tribunale ecclesiastico procede ancora contro i laici, non ostante che il tribunale laico abbia prevenuto.

74. Qualora un laico in causa di misto foro sia contemporaneamente inquisito nel tribunale ecclesiastico, e nel laico, procede il tribunale che previene.

75. L'inquisito per un delitto commesso prima di assumere lo stato clericale viene giudicato dal

(174)

tribunale ecclesiastico, o eccerente giurisdizione ecclesiastica, sebbene abbia assunto lo stato clericale dopo che l'inqusizione è stata intrapresa.

76. Egualmente appartiene al tribunale ecclesiastico, o avente giurisdizione ecclesiastica l'inqusito, che abbandona di fatto lo stato clericale, e suppone di poter tornare allo stato laicale dopo commesso il delitto.

77. Il tribunale prevenuto, che ha atti, corpi di delitto, oggetti di convizione, è obbligato di consegnarli al tribunale preveniente.

78. Ogni giudice o tribunale debbe rimettere al tribunale competente gli affari, che non appartengono alla sua giurisdizione, quando anche non vi sia reclamo delle parti.

79. Qualunque tribunale può assumere informazioni sopra ogni delitto; quelle assunte da uno incompetente si rimettono al competente per farne l'uso opportuno.

80. Qualora un tribunale che procede per un delitto di sua competenza, acquisti incidentalmente delle prove sopra altro delitto, per cui sarebbe incompetente, queste dovranno ritenersi per valide agli effetti legali, onde il tribunale competente ne possa fare uso.

81. Gli esami ed atti formati in tribunale di diverso dominio, secondo le regole del dominio medesimo si considerano validi ed efficaci a far pro-

(175)

va, benchè non siano state osservate le forme vigenti nei tribunali dello Stato.

82. Un suddito Pontificio dimorante fuori di Stato, che vi commette furto, e ritorna nello Stato, cogli oggetti furtivi può essere arrestato, ed il tribunale nel cui circondario accade la cattura, è competente a giudicare colle leggi Pontificie.

83. Nascono contestazioni di competenza fra tribunali, si deducono col mezzo dei procuratori fiscali a cognizione dei rispettivi tribunali superiori giusta le disposizioni degli articoli 18, 30, 32, 36, 44, 45, dai quali si prende l'analoga risoluzione.

84. Nel caso di eccezione d'incompetenza allegata dalle parti, l'istanza si promuove nella cancellaria del Governo, o tribunale che si pretende incompetente col mezzo di comparsa avanti il processante o coll'esibizione di memoria scritta portante i motivi della eccezione quale memoria debbe venire unita in processo.

85. Dalla cancelleria se ne dà partecipazione al procuratore fiscale, ed alla parte che può avervi interesse, da cui in termine non maggiore di tre giorni si deducono in iscritto le relative osservazioni.

86. Il governatore, l'assessore, o il tribunale è in obbligo di dichiarare imparzialmente la sua competenza, o incompetenza.

87. Se si dichiara incompetente rimette immediatamente la causa al tribunale a cui spetta.

88. Se si dichiara competente, la parte che l'istan-

(176)

pugna può ricorrere al tribunale immediatamente superiore a seconda di quanto è rispettivamente disposto negli articoli 18, 30, 32, 36, 44, 45, il quale prese in esame le già fatte deduzioni che gli si trasmettono dalla cancelleria per ufficio, decide inappellabilmente come di ragione.

89. Il tribunale, che giudica sulla competenza può rimettere la causa al giudice o tribunale competente, benché fuori della sua giurisdizione.

90. L'incompetenza non può allegarsi per le informazioni, e misure di prevenzione o conservatorie, che i giudici sono sempre in facoltà di prendere a seconda delle circostanze.

91. Pendente il ricorso sulla competenza, non resta sospesa la prosecuzione degli atti sino alla sentenza esclusivamente, e gli atti, che vengono rimessi nello stato e termine in cui si trovano al tribunale competente, si ritengono validi a tutti gli effetti legali.

92. Insorgendo questione, se la causa appartenga al giudizio civile, o al criminale, o se debba sospendersi l'uno, sino all'esito dell'altro, l'istanza si promuove avanti i tribunali indicati negli articoli 18, 19, 32 num. 3.º articoli 44 e 45 num. 4.º art. 48 secondo il prescritto all'art. 84 e seguenti.

93. Anche in questi casi non si sospende la prosecuzione degli atti criminali sino alla sentenza esclusivamente.

(177)

TITOLO VI.

Della ricusa dei giudici, processanti, o cancellieri.

94. Possono allegarsi in sospetto tanto i giudici, singolarmente considerati, quanto i processanti, i cancellieri, e loro sostituti:

1.º Quando abbiano un interesse proprio, o in ragione di tutela e cura nella causa da giudicarsi.

2.º Quando siano parenti, o affini di una delle parti sino al grado stabilito nell'art. 258 rispetto ai testimoni.

3.º Quando vi sia stato processo criminale fra essi ed una delle parti, o alcuno dei loro congiunti nella linea diretta di consanguineità, o di affinità, o coi congiunti.

4.º Quando sia pendente giudizio civile fra essi, ed una delle parti.

5.º Quando si provi grave inimicizia con una delle parti.

95. Ogni giudice processante, cancelliere o sostituto, il quale sappia che concorre in lui alcuno dei suddetti motivi di ricusa, debbe astenersi facendone preventiva dichiarazione avanti il Capo del tribunale. Dubitando del fatto che può dare luogo alla ricusa debbe interpellare il Capo del tribunale, che ne decide.

(178)

96. Calendo la ricsa sulla persona del Capo del tribunale s'interpella il tribunale intero, astenendosi il Capo d'intervenire quando si propone l'incidente.

97. L'allegazione in sospetto può proporsi dal procuratore fiscale, dall'aderente, dal querelante, prima che sia pubblicato il processo.

L'inquisito dovrà allegare in sospetto il processo, o il cancelliere, o sostituto al primo costituito, meno il caso in cui facendolo posteriormente giustificati l'ignoranza del fatto che ne ha prodotto ritardo.

98. La parte che propone l'allegazione in sospetto debbe esporne i motivi in iscritto. L'inquisito li deduce al processante, e questo li nota nel costituito.

99. Il giudice, il processante, il cancelliere allegato in sospetto dichiara se consente, o dissente di astenersi.

100. Se acconsente, e se è provato uno dei motivi di ricsa, il Capo del tribunale debbe ammetterla.

101. Se acconsente, e non è provato il motivo, è lasciato alla prudenza del Capo del tribunale di ammettere, o rigettare l'istanza.

102. Se dissente, e non è provato, l'istanza è rigettata.

103. Se l'allegazione in sospetto cade sopra un giudice singolare, il Capo del tribunale superiore ne rende giudizio.

(179)

104. In pendenza del ricorso li allegazioni in sospetto gli atti che non ammettono dilazione, e che diversamente potrebbero deprive vengono proposti: qualunque altro atto rimane sospeso.

105. Quando viene ammessa l'allegazione in sospetto, gli atti antecedenti e susseguenti se è possibile debbono rinnovarsi, alla riserva di quelli assunti per rogito ossia per processo verbale, in cui sia concorsa la presenza di un ministro oltre quello allegato in sospetto.

106. Il ricorso per le allegazioni in sospetto debbe conoscersi sommariamente, e per via di semplice esposizione: la dichiarazione è inappellabile, e s'inscrive in processo dopo notificata alla parte.

107. Dopo pubblicato il processo si può dal fisco ed aderente, dal querelante, e dall'accusato poi motivi indicati all'art. 94 allegare in sospetto uno o più giudici del tribunale che debbe giudicare, non che lo stesso Capo del tribunale al più tardi 24 ore dopo l'intimazione del giorno della proposizione della causa.

108. Il tribunale si riunisce meno il giudice o il Capo allegato in sospetto, e delibera: nel caso sostituisce altro dai giudici, ed in difetto nomina un supplente: anche questa dichiarazione è inappellabile.

m *